

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1964)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 dicembre 1966 (V. Stampato n. 3434)*

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 dicembre 1966*

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale
del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 l'indennità di alloggio, prevista dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, è elevata, rispettivamente, a lire 6.000 ed a lire 5.500 mensili, se ammogliati o vedovi con prole, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 20.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.